



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 aprile 2008 (15.05)
(OR. fr)**

8648/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0084 (COD)**

**DRS 10
COMPET 144
CODEC 493**

PROPOSTA

Origine: Commissione europea

Data: 18 aprile 2008

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle medie imprese e l'obbligo di redigere conti consolidati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All: COM(2008) 195 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.4.2008
COM(2008) 195 definitivo

2008/0084 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle medie imprese e l'obbligo di redigere conti consolidati

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2008) 466}

{SEC(2008) 467}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Obiettivi della proposta

La modifica della direttiva 78/660/CEE (quarta direttiva sul diritto societario)¹ mira a semplificare l'informativa finanziaria per le piccole e medie imprese (PMI)² e a liberarle dall'onere dell'informativa finanziaria nel breve periodo. Le modifiche dovrebbero consentire una riduzione degli oneri amministrativi senza perdita delle informazioni pertinenti.

La modifica della direttiva 83/349/CEE (settima direttiva sul diritto societario)³ mira a chiarire l'interazione tra le norme sul consolidamento della direttiva stessa e i principi internazionali di informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards – IFRS).

1.2. Contesto generale

Il Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 ha sottolineato l'importanza di ridurre gli oneri amministrativi per stimolare l'economia europea, specialmente in considerazione dei potenziali benefici per le PMI. Esso ha messo in rilievo la necessità di un forte sforzo congiunto dell'Unione europea e degli Stati membri per ridurre gli oneri amministrativi all'interno dell'UE⁴. In occasione della riunione del marzo 2008 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a formulare nuove proposte legislative per ridurre gli oneri amministrativi da adottare con iter accelerato⁵. Nella contabilità e nella revisione contabile sono state individuati due settori prioritari per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese europee⁶. In questo contesto, per direttive contabili si intendono le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE.

La modifica proposta fa parte del secondo pacchetto per la riduzione degli oneri amministrativi da approvare con iter accelerato⁷, che include misure legislative in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile miranti a semplificare il contesto in cui operano le imprese europee; esso prevede modifiche mirate e limitate

¹ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

² Definizioni di cui all'articolo 11 (piccole imprese) e all'articolo 27 (medie imprese) della quarta direttiva sul diritto societario.

³ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).

⁴ Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles – Doc 7224/07, Concl. 1.

⁵ Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles – Doc 7652/08, Concl. 1.

⁶ Progetto UE relativo alla misurazione di riferimento e alla riduzione dei costi amministrativi, seconda relazione intermedia, 15 gennaio 2008, pag. 37. La relazione finale verrà pubblicata sul sito Web della Commissione.

⁷ Cfr. il documento di lavoro della Commissione: "Reducing administrative burdens in the European Union 2007 progress report and 2008 outlook" (Ridurre gli oneri amministrativi nell'Unione europea – Relazione sullo stato dei lavori 2007 e prospettive per il 2008) – SEC(2008) 35.

che dovrebbero consentire una semplificazione nel breve periodo. Le piccole e medie imprese sono spesso soggette alle stesse norme che si applicano alle grandi imprese; tuttavia, le loro specifiche esigenze in materia contabile sono state raramente analizzate, e le norme in materia di informativa finanziaria comportano un onere finanziario, oltre a ostacolare l'uso efficiente dei capitali a fini produttivi.

La quarta direttiva sul diritto societario venne adottata nel 1978 allo scopo di creare un insieme armonizzato di obblighi in materia di informativa esterna per tutte le società di capitali nell'UE. Nel 1983 venne adottata la settima direttiva sul diritto societario, la quale ha aggiunto un insieme comune di obblighi in materia di bilanci consolidati. Nel corso degli ultimi 25 anni le direttive contabili sono state modificate in varie occasioni. Con l'adozione del regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (regolamento IAS)⁸ le società quotate (e quelle con titoli di credito negoziabili) sono tenute a presentare conti redatti secondo gli IFRS e sono pertanto esentate dalla maggior parte degli obblighi di cui alla quarta e alla settima direttiva, direttive che continuano però a costituire la base della contabilità delle PMI nell'UE.

L'applicazione del regolamento IAS ha anche evidenziato la linea di confine tra le direttive e gli IFRS. La direttiva 83/349/CEE impone alle imprese madri di redigere conti consolidati anche nel caso in cui l'unica impresa figlia o tutte le imprese figlie nel loro insieme presentino un interesse irrilevante. Di conseguenza, dette imprese rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento IAS e sono perciò tenute a redigere conti consolidati secondo gli IFRS. È questa una conseguenza dello specifico articolo della direttiva 83/349/CEE, conseguenza giudicata eccessiva per i casi in cui un'impresa madre abbia solo imprese figlie che presentino un interesse irrilevante. Tali casi dovrebbero essere esaminati più da vicino e risolti in maniera efficiente.

Anche il Parlamento europeo incoraggia "la Commissione a proseguire le sue attività sulla semplificazione del diritto societario e sui metodi di contabilità e di revisione contabile...in particolare la quarta e la settima direttiva sul diritto societario"⁹.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

2.1.1. Le proposte di semplificazione della quarta direttiva sul diritto societario

I servizi della Commissione hanno effettuato analisi miranti a individuare gli obblighi potenzialmente più onerosi imposti dalle direttive contabili¹⁰. Le prime

⁸ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

⁹ Relazione sui principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) e il governo dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) (2006/2248(INI)), PE, commissione per i problemi economici e monetari, relatore: Alexander Radwan, A6-0032/2008 del 5.2.2008, pag. 10.

¹⁰ In particolare uno studio commissionato dalla Commissione a Ramboll Management intitolato "Study on Administrative Costs of the EU Company Law Acquis" (Studio sui costi amministrativi dell'acquis UE in materia di diritto societario), luglio 2007, disponibile sul sito Web della Commissione

conclusioni indicano che potrebbero essere introdotte varie modifiche per semplificare le direttive.

Queste idee e proposte iniziali sono state esaminate con gli Stati membri in seno al comitato di regolamentazione contabile in occasione di varie riunioni organizzate a partire dal dicembre 2006. A seguito delle discussioni, nel luglio 2007 la Commissione ha pubblicato una comunicazione¹¹ in cui sono state individuate le potenziali modifiche delle direttive contabili. Un'attenzione speciale è stata dedicata alla ricerca di soluzioni per alleviare ulteriormente l'onere in materia di informativa finanziaria che grava sulle piccole e medie imprese. I servizi della Commissione hanno individuato alcune opzioni da prendere in considerazione, selezionando fra di esse, ai fini dell'adozione previa consultazione pubblica, le misure legislative che si indicano di seguito.

Abolizione dell'obbligo di comunicazione delle spese di impianto e di ampliamento

Una netta maggioranza di quanti hanno risposto alla comunicazione della Commissione si è espressa a favore della proposta. Un numero ridotto degli stessi ha sostenuto che le comunicazioni specifiche in materia forniscono informazioni utili.

Abolizione dell'obbligo a carico delle PMI di comunicazione del fatturato ripartito per categorie di attività e per mercati geografici

Circa i tre quarti di quanti hanno risposto alla comunicazione della Commissione hanno sostenuto la proposta, mentre il restante quarto si è pronunciato contro. Alcuni commentatori ritengono che la proposta sia utile per le PMI ma non per le altre imprese rientranti nell'ambito di applicazione della quarta direttiva.

2.1.2. Interazione tra le norme sul consolidamento di cui alla settima direttiva sul diritto societario e i principi internazionali di informativa finanziaria

Dalle numerose discussioni con gli Stati membri e con le altre parti in causa è emerso che il legame tra il regolamento IAS e la settima direttiva sul diritto societario non è chiaro nei casi in cui le imprese madri abbiano imprese figlie che presentano un interesse irrilevante. A seguito delle discussioni con gli Stati membri, i servizi della Commissione hanno incluso questo punto nella summenzionata comunicazione, trattandosi di un aspetto legato alla semplificazione, proponendosi di chiarire la situazione con una modifica della settima direttiva sul diritto societario.

La stragrande maggioranza di quanti hanno risposto si è espressa a favore della proposta, che ha registrato l'unanimità fra le imprese. I commentatori ritengono che la modifica proposta rappresenti una semplificazione sostanziale.

all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/simplification/final_report_company_law_administrative_costs_en.pdf

¹¹ Comunicazione della Commissione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile, COM(2007) 394 del 10.7.2007, disponibile sul sito Web della Commissione all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplification/index_en.htm

2.2. Valutazione dell'impatto

2.2.1. Abolizione dell'obbligo di comunicazione delle spese di impianto e di ampliamento

Tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca, della Svezia e del Regno Unito, consentono l'iscrizione a bilancio delle spese di impianto e di ampliamento e ne impongono la comunicazione¹². Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 (che definisce le piccole imprese) della quarta direttiva sul diritto societario possono già essere esentate dall'obbligo di comunicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, della stessa direttiva. Questa possibilità di esenzione è stata ampiamente utilizzata, e solo la Spagna impone alle piccole imprese la comunicazione di dette informazioni come voce distinta. Alcuni Stati membri esigono tuttavia che le spese di impianto e di ampliamento siano iscritte tra le immobilizzazioni immateriali. Pertanto, la modifica proposta interessa principalmente le medie imprese. Secondo uno studio di Ramboll Management, vi sono nell'UE circa 240 000 medie imprese¹³.

La modifica consente una riduzione dell'onere in materia di informativa finanziaria che grava sulle imprese. Non vi sarà una perdita sostanziale di informazioni per gli utilizzatori dei conti. Le informazioni riguardanti le spese di impianto e di ampliamento non possono essere considerate di grande rilevanza per gli utilizzatori. Sia gli autori che gli utilizzatori dei documenti contabili trarranno vantaggio dalla proposta. Le altre parti in causa non risentiranno sostanzialmente della proposta.

2.2.2. Abolizione dell'obbligo a carico delle PMI di comunicazione del fatturato ripartito per categorie di attività e per mercati geografici

Tutti gli Stati membri impongono l'obbligo di comunicazione del fatturato ripartito per categorie di attività e per mercati geografici¹⁴. La possibilità concessa dall'articolo 44, paragrafo 2, della quarta direttiva sul diritto societario di esonerare dall'obbligo le (piccole) imprese definite all'articolo 11 è stata utilizzata da tutti gli Stati membri. La modifica proposta interessa pertanto le medie imprese. I servizi della Commissione ritengono che gli Stati membri ricorreranno alla modifica proposta, nonostante il fatto che la direttiva, dato il suo carattere legislativo minimalista, li autorizzerebbe a esigere la comunicazione di maggiori informazioni.

¹² Cfr. la relazione "Implementation of the Fourth Directive in Member States as per 1 January 1998" (Attuazione della quarta direttiva negli Stati membri, situazione al 1° gennaio 1998), pagg. 2, 38 e 62. Disponibile sul sito Web della DG Mercato interno e servizi all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/studies/1998-fourth-dir_en.pdf.

¹³ Ramboll Management: "Study on administrative costs of EU Company Law Acquis" (Studio sui costi amministrativi dell'acquis UE in materia di diritto societario), luglio 2007. Disponibile sul sito Web della DG Mercato interno e servizi all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/simplification/final_report_company_law_administrative_costs_en.pdf.

¹⁴ Cfr. "Implementation of the Fourth directive in Member States, Summary of findings from a study on the implementation of Fourth directive 78/660/EEC in the Member States of the European Union, as per 1 January 1998" (Attuazione della quarta direttiva negli Stati membri, Sintesi delle conclusioni di uno studio sull'attuazione della quarta direttiva 78/660/CEE negli Stati membri dell'Unione europea, situazione al 1° gennaio 1998), Commissione europea, DG Mercato interno e servizi, Servizi finanziari – Informazione finanziaria e diritto societario (cfr. nota 10), pagg. 54 e 59.

L'abolizione dell'obbligo permette alle imprese di strutturare l'informativa interna in funzione delle loro esigenze di gestione, piuttosto che conformemente agli obblighi di informativa finanziaria. La modifica proposta consente una riduzione dell'onere in materia di informativa che grava sulle imprese. Non vi sarà una perdita sostanziale di informazioni per gli utilizzatori dei conti. Gli utilizzatori dei conti delle PMI e di altre imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva non hanno particolarmente bisogno di questo tipo di informazioni. Inoltre, potrebbero essere rivelate alcune informazioni giudicate riservate per imprese aventi un solo settore di attività. Sia gli autori che gli utilizzatori dei documenti contabili trarranno vantaggio dalla proposta. Alcune parti in causa aventi un interesse particolare per questo tipo di informazioni potrebbero risentirne, ma l'effetto viene giudicato limitato.

2.2.3. Modifica della settima direttiva sul diritto societario per chiarire il legame tra le norme sul consolidamento previste dalla direttiva e i principi internazionali di informativa finanziaria

Il problema, che appare molto specifico, riguarda alcuni degli Stati membri più grandi. Gli Stati membri più piccoli sembrano meno toccati, soprattutto dato il numero più ridotto di gruppi quotati. Inoltre, alcuni Stati membri non hanno ancora imposto la redazione di questo tipo di conti, ma potrebbero essere propensi a farlo dopo i chiarimenti forniti in seno al comitato di regolamentazione contabile nel corso del 2007. Sembra che in particolare nel Regno Unito e in Francia vi siano casi in cui la redazione di questo tipo di conti ponga problemi¹⁵.

L'elaborazione di questo tipo di conti genera costi elevati senza corrispondenti benefici per le imprese. I conti, a loro volta, devono essere sottoposti a revisione contabile, con costi ulteriori. In circostanze normali, non ci sono perdite di informazioni, dato che i conti consolidati sono praticamente identici ai conti individuali. Tuttavia in determinati casi si potrebbe avere una certa perdita di informazioni, che i servizi della Commissione giudicano comunque insignificante. I grandi beneficiari di questa modifica sono le imprese madri che, pur avendo imprese figlie che presentano un interesse irrilevante, devono redigere conti consolidati.

2.3. Controllo e valutazione

La presente proposta dovrebbe essere considerata in collegamento con altre misure di semplificazione, di cui occorre valutare l'impatto complessivo. La presente proposta rappresenta soltanto una prima parte dell'esercizio di semplificazione nel settore della contabilità. L'efficacia delle misure proposte dovrebbe essere verificata nelle fasi successive del processo di semplificazione e, in caso di necessità, potranno essere suggerite ulteriori modifiche in occasione di una prossima revisione.

¹⁵ Secondo i dati forniti dal Regno Unito, su 1 600 000 società di capitali operanti nel paese, 51 000 formano gruppi, e tra questi solo 10 000 redigono conti consolidati. È emerso che 1 000 gruppi redigono conti consolidati pur avendo solo imprese figlie che presentano un interesse irrilevante.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

L'articolo 44, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea¹⁶.

3.2. Principio di sussidiarietà e principio di proporzionalità

La presente proposta non rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. È necessario un intervento a livello UE per affrontare questi problemi, dato che gli obblighi che generano oneri amministrativi sono imposti da direttive UE. Obiettivo dell'intervento è ridurre gli oneri amministrativi, semplificando nel breve periodo gli obblighi di informativa finanziaria che gravano sulle PMI e chiarendo l'interazione tra le norme sul consolidamento di cui alla direttiva 83/349/CEE e gli IFRS, senza perdita di informazioni utili.

La proposta si iscrive nell'approccio comunitario alla regolamentazione in materia contabile basato sui principi. Inoltre, le direttive contabili rappresentano un'"armonizzazione minima"¹⁷. Questo approccio garantisce la proporzionalità e lascia alle autorità e agli operatori economici una certa flessibilità nella scelta delle modalità per conseguire gli obiettivi, riducendo allo stesso tempo al minimo gli oneri finanziari e amministrativi cui sono soggetti. Inoltre, occorrerebbe procedere ad un'analisi della legislazione nazionale, e altre misure di semplificazione sarebbero auspicabili a livello nazionale.

L'obiettivo può essere conseguito solo mediante una modifica delle norme UE in materia; un'azione a livello UE è dunque giustificata. Le modifiche proposte si limitano a ciò che è necessario per eliminare gli oneri amministrativi inutili nei settori interessati e sono proporzionate all'obiettivo.

3.3. Scelta dello strumento

Dato che occorre modificare direttive vigenti, lo strumento proposto è la direttiva.

4. ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA

4.1.1. Abolizione dell'obbligo di comunicazione delle spese di impianto e di ampliamento

Le spese di impianto e di ampliamento comprendono diverse categorie di costi legati alla costituzione dell'impresa. Si tratta, ad esempio, delle spese di registrazione o delle spese di consulenza legale. Queste spese possono, in determinate circostanze essere iscritti all'attivo. In tal caso, l'articolo 34, paragrafo 2, della quarta direttiva sul diritto societario prescrive che gli elementi iscritti alla voce "Spese di impianto e di ampliamento" vengano commentati nell'allegato al bilancio. Le piccole imprese possono essere esonerate dall'obbligo di comunicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva.

¹⁶ GU C 325 del 24.12.2002, pag. 35.

¹⁷ Gli Stati membri possono imporre ulteriori obblighi a livello nazionale. Le direttive contengono già numerose opzioni per le PMI, ma molte di esse non sono state fatte proprie dagli Stati membri.

La Commissione suggerisce di estendere le esenzioni anche alle medie imprese. Pertanto, la Commissione propone di aggiungere all'articolo 44, paragrafo 2, della quarta direttiva un riferimento alle medie imprese e di estendere la facoltà accordata agli Stati membri di esentare dette imprese dall'obbligo imposto dall'articolo 34, paragrafo 2.

4.1.2. *Abolizione dell'obbligo a carico delle PMI di comunicazione del fatturato ripartito per categorie di attività e per mercati geografici*

La quarta direttiva sul diritto societario prescrive la ripartizione del fatturato per categorie di attività e per mercati geografici. Tutte le imprese sono soggette all'obbligo, ma le piccole imprese possono essere esentate in conformità all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva.

La Commissione suggerisce di estendere le esenzioni anche alle medie imprese. Pertanto, la Commissione propone di aggiungere all'articolo 44, paragrafo 1, della quarta direttiva un riferimento alle medie imprese e di estendere la facoltà accordata agli Stati membri di esentare dette imprese dall'obbligo imposto dall'articolo 43, paragrafo 1, punto 8).

4.1.3. *Modifica della settima direttiva sul diritto societario al fine di chiarire il legame tra le norme sul consolidamento previste dalla direttiva e i principi internazionali di informativa finanziaria*

Il legame tra il regolamento IAS e la settima direttiva sul diritto societario non è chiaro nei casi in cui le imprese madri abbiano imprese figlie che presentano un interesse irrilevante. La difficoltà consiste nel sapere se queste imprese madri rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento IAS, e siano perciò tenute a redigere conti secondo gli IFRS, oppure no.

La Commissione ritiene eccessivo imporre l'obbligo della redazione di conti consolidati alle imprese madri che abbiano solo imprese figlie che presentano un interesse irrilevante. Non è ragionevole richiedere una contabilità separata, dato che in questo caso, i conti consolidati sarebbero praticamente identici ai conti individuali (che non rientrano obbligatoriamente nel regime IFRS in applicazione del regolamento IAS).

Di conseguenza, la Commissione propone di aggiungere all'articolo 13 della settima direttiva un nuovo paragrafo 2 bis che esenti le imprese madri disciplinate dal diritto nazionale dall'obbligo di redigere conti consolidati e la relazione consolidata sulla gestione qualora esse abbiano unicamente imprese figlie che presentano un interesse irrilevante (ai fini dell'articolo 16, paragrafo 3), sia individualmente che nel loro insieme.

5. **INCIDENZA SUL BILANCIO**

Non vi è alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle medie imprese e l'obbligo di redigere conti consolidati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione¹⁸,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²⁰,

considerando quanto segue:

- (1) Nelle sue conclusioni il Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 ha sottolineato l'importanza della riduzione degli oneri amministrativi per stimolare l'economia europea, specialmente in considerazione dei benefici per le piccole e medie imprese. Esso ha evidenziato la necessità di un forte sforzo congiunto dell'Unione europea e degli Stati membri per ridurre gli oneri amministrativi.
- (2) La contabilità e la revisione contabile sono state individuate come settori per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese nella Comunità.
- (3) La comunicazione della Commissione del 10 luglio 2007²¹ su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile individua le modifiche da apportare alla quarta direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (78/660/CEE)²² e alla settima direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (83/349/CEE)²³. Si è cercato in particolare di alleviare ulteriormente gli obblighi in materia di informativa finanziaria a carico delle piccole e medie imprese.

¹⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

²⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

²¹ COM (2007) 394 del 10.7.2007.

²² GU L 222 del 17.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).

²³ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE.

- (4) In passato un certo numero di modifiche sono state introdotte per permettere alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE di utilizzare metodologie contabili conformi agli IFRS. Conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali²⁴, le società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di uno Stato membro sono tenute a redigere i loro conti consolidati secondo gli IFRS e sono pertanto esentate dalla maggior parte degli obblighi di cui alle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Tuttavia, dette direttive costituiscono ancora la base della contabilità delle piccole e medie imprese della Comunità.
- (5) Le piccole e medie imprese sono spesso soggette alle stesse norme che si applicano alle imprese più grandi, ma le loro specifiche esigenze in materia contabile sono state raramente analizzate. In particolare, le imprese sono preoccupate del crescente numero di obblighi di comunicazione. La moltiplicazione delle norme in materia di informativa finanziaria crea oneri finanziari e può ostacolare l'utilizzo efficiente dei capitali a fini produttivi.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 ha anche messo in rilievo la necessità di chiarire il legame tra le norme contabili enunciate dalla direttiva 83/349/CEE e gli IFRS.
- (7) Quando le spese di impianto e di ampliamento possono essere iscritte all'attivo, l'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE prescrive che siano commentate nell'allegato. Le piccole imprese possono essere esonerate dall'obbligo di comunicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, della stessa direttiva. Per ridurre gli oneri amministrativi inutili, deve essere possibile esentare dall'obbligo di comunicazione anche le medie imprese.
- (8) La direttiva 78/660/CEE impone la pubblicazione del fatturato ripartito per categorie di attività e per mercati geografici. Tutte le imprese sono soggette all'obbligo ma le piccole imprese possono essere esentate a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva. Per ridurre gli oneri amministrativi inutili, deve essere possibile esentare dall'obbligo di comunicazione anche le medie imprese.
- (9) La direttiva 83/349/CEE impone alle imprese madri di redigere conti consolidati anche se l'unica impresa figlia o tutte le imprese figlie nel loro insieme presentano un interesse irrilevante ai fini dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 83/349/CEE. Pertanto dette imprese rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 e sono tenute a redigere bilanci consolidati secondo gli IFRS. Questo obbligo è considerato oneroso nel caso delle imprese madri che abbiano solo imprese figlie che presentano un interesse irrilevante. Pertanto, deve essere possibile esentare un'impresa madre dall'obbligo di redigere conti consolidati e la relazione consolidata sulla gestione qualora essa abbia solo imprese figlie che presentino un interesse irrilevante, sia individualmente che nel loro insieme.
- (10) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire ridurre gli oneri amministrativi dovuti al rispetto da parte delle medie imprese di taluni obblighi di comunicazione e al

²⁴ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

rispetto da parte di talune società della Comunità dell'obbligo di redigere conti consolidati, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (11) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifiche della direttiva 78/660/CEE

L'articolo 44 della direttiva 78/660/CEE è così modificato:

1. È inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis Gli Stati membri possono consentire che le società di cui all'articolo 27 redigano la nota integrativa del bilancio in forma abbreviata senza le informazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 8)."

2. È inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis Gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 27 siano esonerate dall'obbligo di fornire nell'allegato le informazioni previste all'articolo 34, paragrafo 2."

Articolo 2
Modifica della direttiva 83/349/CEE

All'articolo 13 della direttiva 83/349/CEE è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5 e 6, un'impresa madre disciplinata dal diritto nazionale di uno Stato membro che abbia solo imprese figlie che presentino, individualmente o nel loro insieme, un interesse irrilevante nei riguardi dell'obiettivo dell'articolo 16, paragrafo 3, è esentata dall'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 1."

Articolo 3
Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente